

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, LORENZETTI PASQUALE, PATRIA, RIZZI,
PALADINI, ACCIARO**

*Differimento del termine per la soppressione dei consorzi
idraulici di terza categoria*

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha disposto, al comma 1, la soppressione di tutti i consorzi idraulici di terza categoria.

Il medesimo articolo, al comma 2, delegava il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, norme aventi valore di legge, dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali, operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi, nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente, si doveva provvedere al trasferimento, allo Stato o alle regioni, del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica predisposto per la regolamentazione della fase di liquidazione dei predetti enti non ha, tuttavia, avuto seguito a causa di successivi difformi orientamenti emersi in sede politica.

Infatti, in alternativa è stato proposto, a cura del Governo, un altro disegno di legge (atto Camera n. 4471-bis della X legislatura) che prevedeva il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale dei predetti consorzi a quelli di bonifica operanti nella stessa provincia.

Nel corso della passata legislatura, peraltro, la competente Commissione della Camera in sede deliberante, nell'esaminare il predetto disegno di legge atto Camera n. 4471-bis, ha approvato in data 1 ottobre 1991 un articolo, interamente sostitutivo del testo proposto dal Governo,

che sostanzialmente si riallaccia alla originaria previsione della legge n. 183 del 1989 (trasferimento allo Stato o alle regioni secondo l'assetto delle rispettive competenze in materia idraulica).

A causa dell'anticipata fine della legislatura, il cennato disegno di legge non ha potuto concludere il proprio *iter* parlamentare.

Pertanto, al fine di sanare la situazione di incertezza giuridica circa la sorte delle amministrazioni consorziali in argomento, appare ora opportuna la presente proposta di legge che si pone in una linea di sostanziale coerenza con il già citato testo

approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati.

In particolare, è prevista la proroga al 31 dicembre 1992 del termine per la soppressione dei consorzi ed il trasferimento delle relative funzioni istituzionali allo Stato o alle regioni secondo i criteri di riparto fissati dalla legge n. 183 del 1989.

Viene, peraltro, stabilita una procedura più snella per il trasferimento del personale e dei beni delle sopresse amministrazioni consortili, demandando l'espletamento di tali procedure a commissari di nomina prefettizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria, disposta ai sensi dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è differito al 31 dicembre 1992. Alla stessa data le relative funzioni sono trasferite allo Stato ed alle regioni nell'ambito delle rispettive competenze funzionali operative e territoriali, fissate dalla citata legge n. 183 del 1989. Al trasferimento degli uffici, dei beni e del personale, in ragione del trasferimento delle relative funzioni, si provvede mediante l'opera di commissari straordinari, nominati dai prefetti competenti per territorio, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino al termine di cui al comma 1 i consorzi idraulici di terza categoria assicurano lo svolgimento delle funzioni precedentemente espletate, inclusa la riscossione dei contributi previsti dalla legislazione istitutiva, nei limiti dell'attività di ordinaria amministrazione. Alla data del 31 dicembre 1992 sono comunque soppressi tali contributi consortili.

3. Per l'esercizio delle funzioni dei consorzi idraulici di terza categoria le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. È abrogato l'articolo 34, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.